



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 67 del 06/05/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2009, n. 541

Approvazione con prescrizioni del Piano Regolatore per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) del Comune di Erchie.

L'Assessore regionale all'Ecologia, Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

premesse che

- come previsto dall'art. 5 del Regolamento regionale 4 ottobre 2006 n. 16, il Comune di Erchie, con delibera di Giunta Comunale n. 174 del 02.11.2006, avviava le procedure per l'adozione del Piano Regolatore per l'installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E.) nel territorio comunale, prendendo atto del "Piano per la realizzazione di impianti eolici" redatto dal Responsabile dell'area tecnica;
- il P.R.I.E. e i relativi elaborati venivano depositati per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 27.11.2006 al 12.12.2006, presso la segreteria comunale, per permetterne al pubblico la libera visione;
- durante il periodo del deposito, del quale veniva dato avviso sull'Albo Pretorio del Comune e su due quotidiani a diffusione provinciale ("Nuovo Quotidiano di Puglia"/ed.di Brindisi e "Puglia d'Oggi"), non pervenivano osservazioni;
- con nota n. 3898 del 07.05.2007, acquisita dal Settore Ecologia (Attualmente denominato Servizio Ecologia) dell'Assessorato regionale all'Ecologia al prot n. 8162 del 22.05.2007, il sindaco del Comune di Erchie convocava, ai sensi della L. 241/1990, per il giorno 07.06.2007, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, co. 4, del R.R. n. 16/06, invitando i seguenti enti territorialmente competenti:
  - Regione Puglia - Ass.to all'Ambiente - Settore Ecologia
  - Comune di Avetrana
  - Comune di Manduria
  - Regione Puglia - Ass.to Urbanistica - Ufficio Strum. Urb.
  - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - S.B. Architettonici (Lecce)
  - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - S.B. Architettonici (Taranto)
  - Comando 3° Regione Aerea - 3° Reparto Operativo Infrastrutture
  - Marina Militare di D.M. Marittimo dello Ionio - 3° Reparto Infrastrutture
  - Corpo Forestale dello Stato
  - Comando RFC "Puglia" - Affari Generali Logistica
  - Autorità di Bacino
  - ASL BR/1 - Prevenzione e sicurezza sul lavoro

- ASL BR/1 - Servizio di igiene e sanità pubblica
  - Ministero delle Comunicazioni
  - ARPA
  - ENAC
  - ENAC/ENAV
  - Comando Reclutamento e Forze di Completamento RFC Puglia
  - ENEL Distribuzione Spa
  - GSE (già GRTN) Spa
  - SNAM rete gas Spa
  - AQP Spa
  - ANAS Spa
  - Provincia di Brindisi
  - Provincia di Taranto
  - Ministero della Difesa - Genio Difesa
  - Comando Provinciale VVF
  - Consorzio di bonifica ARNEO
- con nota n. 4537 dell'01.06.2007, acquisita dal Settore Ecologia al prot n. 10150 del 22.06.2007, il Comune di Erchie comunicava il rinvio della Conferenza di Servizi indetta per il 07.06.2007;
- con nota n. 8412 dell'10.10.2007, acquisita dal Settore Ecologia al protn. 17398 del 15.11.2007, il sindaco del Comune di Erchie convocava, ai sensi della L. 241/1990, per il giorno 15.11.2007, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, co. 4, del R.R. n. 16/06, invitando i sopra citati enti territorialmente competenti;
- con nota del 27.11.2007, acquisita dal Settore Ecologia al prot n. 18458 dell'11.12.2007, il Comune di Erchie trasmetteva il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 15.11.2007;
- nella Conferenza di Servizi esprimevano pareri e/o indicazioni i seguenti enti: Autorità di Bacino, Marina Militare di D.M. Marittimo dello Ionio, Comando Militare Esercito Puglia, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - S.B. Architettonici (Lecce), SNAM rete gas (Brindisi), Consorzio di bonifica ARNEO - Nardò (Lecce), Provincia di Brindisi (Servizio Ambiente), ASL BR/1 - Prevenzione e sicurezza sul lavoro, ASL BR/1 - Servizio di igiene e sanità pubblica, ENEL Distribuzione Spa, Coniando Provinciale VVF, ENAV;
- le osservazioni presentate nella Conferenza di Servizi dalla Provincia di Brindisi, relative alla necessità che il PRIE venga adeguato agli indirizzi e obiettivi contenuti nel PEAR e alle direttive indicate nella deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6/2 del 27.02.07, e che venga inoltre assoggettato alla procedura di VAS, venivano controdedotte dal Consiglio Comunale nella delibera, n. 49 del 10.12.2007, di adozione del P.R.I.E.; in particolare il C.C. riteneva di non condividere quanto sottolineato dalla Provincia di Brindisi in quanto "l'adeguamento o meno alla deliberazione dell'Amministrazione Provinciale, come pure al PEAR, non rappresentano motivi ostativi all'adozione del PRIE";
- il Comune di Erchie, con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 10.12.2007, adottava il e, con note prot n. 10977 del 28.12.2007 e n. 309 del 14.01.2008 lo trasmetteva all'Autorità competente alla sua approvazione (Assessorato regionale all'Ecologia), che lo acquisiva al prot n. 1191 del 23.01.2008 e n. 1192 del 23.01.2008; il PRIE così trasmesso risultava costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica Reti
  - Tav 1 - Strumentazione urbanistica

- Tav 2 - Inquadramento territoriale
  - Tav 2a - Uso del suolo
  - Tav 3 - Ambiti estesi riferiti al PUTT
  - Tav 4 - Aree non idonee
  - Tav 5 - Connessione a elettrodotto
- con nota prot. n. 7793 del 27/05/2008 e successivamente con nota n. 9689 del 09/07/2008, il Settore Ecologia comunicava al comune di Erchie che l'obbligo allo svolgimento della procedura di V.A.S. decorre per i piani e i programmi avviati successivamente al 31 luglio 2007, data dell'entrata in vigore della Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal D. Lgs. Del 16 gennaio 2008, n. 4;
  - con nota prot n. 12305 del 08.09.2008, il Settore Ecologia richiedeva al Comune di Erchie la seguente documentazione integrativa:
    - Tutti i pareri raccolti nella Conferenza di Servizi, a parte quello della Provincia di Brindisi già presente, come da verbale del 15-11-2007 allegato alla delibera n. 49 del 10.12.2007 di adozione del PRIE;
    - Cartografia su supporto informatico in formato utilizzabile in ambiente GIS secondo uno dei più comuni formati digitale (shp o dwg o formati comunque con questi compatibili) georeferenziato nel sistema cartografico italiano Gauss-Boaga fuso EST (art. 7);
    - Cartografia in scala opportuna riportante inquadramento territoriale (non limitatamente al solo territorio comunale) delle Aree parco, Oasi di protezione, ZPS, Zone Umide, zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, IBA (art 7);
    - Elaborati cartografici in formato pdf
  - con nota prot. n. 7268 del 18.11.2008, acquisita al prot. n. 16908 dell'01.12.2008, il Comune di Erchie trasmetteva al Settore Ecologia la documentazione integrativa richiesta, costituita da:
    - tutti i pareri raccolti nella Conferenza di Servizi come da verbale del 15.11.2007;
    - cartografia su supporto magnetico in formato utilizzabile in ambiente GIS;
    - cartografia in scala idonea riportante l'inquadramento territoriale non solo del territorio comunale ("Inquadramento territoriale - scala 1-50000");
  - il Servizio Ecologia, con nota prot n. 331 del 15.01.2009, richiedeva il parere di competenza all'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio;
  - con nota prot n. 2009/2 del 23.02.2009 l'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio trasmetteva al Servizio Ecologia, che lo acquisiva al prot n. 2567 del 26.02.2009, il proprio parere di competenza, del quale si riportano di seguito i punti salienti:
 

"Si segnala l'opportunità alla luce del parere espresso nel merito dall'Autorità di Bacino della Puglia, con particolare riferimento alla prescrizione di integrare la Relazione Tecnica di Piano con il richiamo ai vincoli previsti dagli artt 6 e 10 delle NTA del FAI ("Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" e "Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale"), che il PRIE in esame debba, al fine di una maggiore tutela paesaggistica degli ambiti interessati, ricomprendere tra le aree "inidonee" una fascia pari a 150 m sia a destra che a sinistra dei reticoli fluviali e/o alvei in modellamento attivo individuati dall'Autorità di Bacino".
  - con nota prot n. 2333 del 18.03.2009, acquisita al prot. n. 3593 del 19.03.2009, il Comune di Erchie trasmetteva al Settore Ecologia ulteriore documentazione integrativa a completamento di quella precedentemente trasmessa, costituita da:
    - Tavola n. 5 e Tavola "Inquadramento territoriale - scala 1-50000" in formato pdf;

- Copia cartacce della Tavola “Inquadramento urbanistico”.

#### Considerato

- che l’Assessorato all’Ecologia, Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche della Regione Puglia,
  - preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi il 15.11.2007, nonché dell’avvenuta adozione del PRIE da parte del Comune di Erchie, a mezzo della delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 10.12.2007, e
  - tenuto conto delle integrazioni trasmesse dal Comune di Erchie con nota prot n. 7268 del 18.11.2008, acquisita al protn. 16908 dell’01.12.2008, tra cui la tavola “Inquadramento territoriale - scala 1-50000”;

ha proceduto alla valutazione della conformità del P.R.I.E., così come adottato dal comune e integrato dalla predetta tavola “inquadramento territoriale - scala 1-50000”, alle prescrizioni del R.R. n. 16/06 e, in particolare, dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 6;

- che oggetto di valutazione sono stati gli atti e la documentazione, così come trasmessi dal Comune di Erchie;
- che da tale valutazione è emerso:
  - la conformità del PRIE all’art. 6, comma 3, del RR n. 16/06, ad eccezione della lettera d) del medesimo comma, in quanto non è stato considerato il buffer di 1000 m da tutta l’area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente del Comune di Erchie (Piano di Fabbricazione); tale area edificabile urbana deve infatti comprendere anche l’area PIP contigua al centro abitato in quanto, nelle previsioni di piano, soggetta ad edificabilità e posta in continuità fisica con l’agglomerato urbano;
  - che il PRIE ha individuato come non idonee all’installazione di impianti eolici, in aggiunta a quelle di cui all’art. 6, comma 3, del RR n. 16/06, ulteriori aree così come specificato nella documentazione agli atti;
  - che il PRIE non ha individuato, quale area non idonea, la zona PIP prossima alla SS 7 Ter “Taranto-Lecce” e alla Ferrovia “Lecce-Martina Franca”, dato che questa, pur essendo edificabile, risulta in posizione distaccata dal centro abitato e quindi non urbana; per tale area si segnala l’opportunità di inserire nel PRIE indicazioni in merito alla valutazione della compatibilità degli impianti eolici con le attività produttive esistenti e/o insediabili;
  - che l’individuazione di tali aree è stata effettuata sulla base delle ricognizioni dei vari sistemi territoriali; pertanto, in osservanza dei criteri di cui all’art. 6 del RR n. 16/06;
  - che sono state rilevate alcune imprecisioni ed incoerenze sia nella relazione tecnica che nelle rappresentazioni grafiche. In particolare:
    - le due segnalazioni archeologiche, Masseria Tre Torri e Masseria Terme Filippo, sono state individuate come segnalazioni architettoniche, sia nella relazione che nelle tavole; inoltre nella relazione è indicato un buffer di 100 m, mentre nelle tavole (“Tav 2 - Inquadramento territoriale”, “Tav 3 - Ambiti estesi riferiti al PUTT”, “Tav 4 - Aree non idonee”) è rappresentato un buffer di 200m;
    - nella relazione tecnica (pagg. 41-42 e pag.45) non si fa riferimento a tutte le aree non idonee individuate nelle tavole (“Tav 2 - Inquadramento territoriale”, “Tav 3 - Ambiti estesi riferiti al PUTT”, “Tav 4 - Aree non idonee”), in particolare il fratturo con area buffer di 100m, gli elementi della geomorfologia (cigli di scarpata con area buffer di 50m, reticolo fluviale e ripe fluviali con area buffer di 100m) e l’area AP (Alta Pericolosità idraulica - ex PAI);
    - nelle tavole (“Tav2 - Inquadramento territoriale”, “Tav 3 - Ambiti estesi riferiti al putt”, “Tav 4 - Aree non idonee”) il tratturo e alcuni elementi della geomorfologia (cigli di scarpata, ripe fluviali, reticoli fluviali, doline) risultano traslati rispetto alle rappresentazioni cartografiche del PUTT/p;
    - negli elaborati tecnici non sono state recepite le indicazioni della società SNAM Rete Gas rilasciate in conferenza di servizi e relative sia alla necessità del rispetto delle fasce di sicurezza dai metanodotti, in particolare dalle due condotte segnalate (“derivazione per Manduria” e “Met. Torre S. Susanna”), sia ad

- alcune clausole riguardanti l'esecuzione di lavori in prossimità delle suddette fasce di rispetto;
- la relazione tecnica non è stata integrata con le indicazioni espresse dall'Autorità di Bacino in conferenza di servizi e relative al richiamo ai vincoli previsti dagli artt. 6 ("Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali") e 10 ("Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale") delle NTA del FAI;
  - che la procedura espletata è conforme alle indicazioni dell'art. 16/06;
  - che la documentazione del PRIE è stata presentata conformemente a quanto disposto dall'art. 7 del R.R. 16/06;

• che l'Assessorato regionale all'Ecologia, Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche ha espresso, In base agli esiti sopra riportati, della valutazione effettuata, parere favorevole all'approvazione del P.R.I.E. del Comune di Erchie, con le seguenti prescrizioni :

1. Adeguamento degli elaborati tecnici costituenti il P.R.I.E., così come integrati dalla tavola "Inquadramento territoriale - scala 1-50000", al fine di superare la non conformità all'art. 6, comma 3, lettera d) del RR n. 16/06 e le imprecisioni ed incoerenze rilevate nel procedimento e sopra indicata, nonché di renderli conformi al parere reso, e sopra citato, dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio.

L'ASSESSORE REGIONALE  
ALL'ECOLOGIA

PROPONE

alla Giunta Regionale di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del R.R. 16/06, il P.R.I.E. adottato dal Comune di Erchie con la delibera di C.C. n. 49 del 10.12.2007 - comprensivo della Tavola "Inquadramento territoriale - scala 1-50000" trasmessa dal Comune alla Regione Puglia con nota prot. n. 7268 del 18.11.2008 - con le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente e sopra indicate.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del R.R. 16/06 e dell'art 4, lettera d), della Legge Regionale n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, prof. Michele LOSAPPIO;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare, per tutte le motivazioni e con le prescrizioni espresse in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, il P.R.I.E. del Comune di Erchie,

- di dare mandato al Comune di Erette di provvedere, in osservanza delle prescrizioni di cui al precedente punto, all'adeguamento degli elaborati e alla trasmissione degli stessi all'Autorità competente, Assessorato all'Ecologia, Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche della Regione Puglia,

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---